

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) ONZA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MAURIZIO ONZA

Seduta del 24/02/2026

FATTO

Con ricorso presentato il 22 settembre 2025, la ricorrente S. G. s.r.l. (la "Ricorrente"), in persona del legale rappresentante *pro tempore* F: F., ha lamentato nei confronti della resistente B. A. s.p.a. (la "Resistente" e, assieme al Ricorrente, le "Parti") l'illegittimità del recesso da quest'ultima effettuato in relazione a un rapporto di conto corrente, chiedendo il risarcimento del danno cagionato e la liquidazione del saldo attivo giacente sul conto estinto.

Più nel dettaglio, la Resistente, dopo aver esercitato unilateralmente la facoltà di recesso dal rapporto di conto corrente in essere tra le Parti, avrebbe omesso di corrispondere le somme residue spettanti alla Ricorrente. In particolare, quest'ultima lamenta l'ingiustificata ritenzione del saldo attivo giacente sul predetto conto al momento della chiusura, pari ad Euro 66,64, cifra comprensiva degli interessi maturati, nonché il mancato versamento del c.d. *bonus* recesso.

Sotto il profilo della rilevanza penale della condotta, la Ricorrente assume che il comportamento della Resistente abbia natura delittuosa; per l'effetto, formula espressa istanza affinché questo Collegio provveda a inoltrare formale comunicazione alla competente Procura della Repubblica.

In via conclusiva, la Ricorrente richiede la condanna della banca alla retrocessione delle disponibilità liquide pari a Euro 66,64, da maggiorarsi degli interessi maturati e maturandi, oltre al riconoscimento del c.d. *bonus* recesso sopra menzionato. Viene altresì avanzata pretesa risarcitoria volta a ottenere un indennizzo quantificato forfettariamente in Euro 2.000,00.

Costituitasi con il deposito di controdeduzioni, la Resistente, nel contestare integralmente le pretese *ex adverso* formulate, ha ricostruito in fatto la dinamica del rapporto intercorso con la Ricorrente. La Resistente ha esposto sul punto che, a seguito della sottoscrizione della proposta contrattuale avvenuta il 3 luglio 2023 e della successiva apertura del conto corrente n. *740 del successivo 6 luglio 2023, essa avrebbe ritualmente esercitato il proprio diritto di recesso il 14 novembre 2024, fornendo alla correntista il prescritto preavviso di due mesi. Il rapporto sarebbe stato pertanto definitivamente cessato il 17 gennaio 2025, registrando un saldo attivo residuo di Euro 66,64.

Quanto alle modalità di restituzione di tale somma, la Resistente evidenzia come la Ricorrente abbia comunicato le coordinate IBAN per il trasferimento della giacenza solo il 25 giugno 2025 e che,

trattandosi di un conto di destinazione estero, si sia reso necessario avviare le verifiche opportune sulla titolarità dello stesso, in ossequio alle procedure interne e alla normativa vigente. A tal fine, il 23 settembre 2025, la Resistente avrebbe richiesto alla Ricorrente idonee evidenze documentali, le quali tuttavia non sarebbero mai state prodotte, costringendo l'intermediario a sospendere l'operazione in attesa dei riscontri necessari.

Con riferimento alla pretesa relativa al c.d. *bonus* recesso, la Resistente ne eccepisce l'infondatezza stante l'assenza di qualsivoglia riferimento normativo o clausola contrattuale che ne preveda il riconoscimento nell'ipotesi di recesso esercitato dall'intermediario. Infine, la Resistente conclude per il rigetto della domanda risarcitoria di Euro 2.000,00, rilevando il totale difetto di prova in ordine all'esistenza e all'entità del danno asseritamente patito dalla società ricorrente.

Le Parti si sono ritualmente scambiate repliche e controrepliche.

La Ricorrente, replicando ha: (i) lamentato la tardività del riscontro della Resistente circa la richiesta di restituzione del saldo, essendo la risposta pervenuta soltanto dopo la presentazione del ricorso; (ii) lamentato la mancanza di chiarezza della Resistente nella richiesta di documentazione ulteriore, ritenendola peraltro capace di effettuare autonome verifiche circa la titolarità del conto estero di destinazione dei fondi; e (iii) insistito nella richiesta del c.d. *bonus* recesso, alla luce delle difficoltà patite per l'organizzazione della migrazione dei propri rapporti, anche in relazione alle comunicazioni da effettuare nei confronti della propria clientela, adducendo ragioni di equità anziché strettamente giuridiche.

Per parte propria, la Resistente si è difesa sulla base dell'obbligo di assolvere ai propri doveri di adeguata veridica della clientela, comprensivi delle verifiche sulla coerenza oggettiva e soggettiva delle operazioni su conti esteri. Ha, inoltre, rappresentato che in caso di verifiche positive avrebbe provveduto alla restituzione delle somme contese.

DIRITTO

Venendo alle ragioni (in fatto e) in diritto della decisione, occorre procedere per gradi.

Preliminarmente, è da escludersi che questo Arbitro abbia facoltà, tantomeno il dovere, di effettuare denunce all'Autorità Giudiziaria circa sospetti reati, essendo costituito da pubblici ufficiali nell'esercizio delle proprie funzioni né i fatti rappresentati appearing rientrare nelle ipotesi di obbligo di denuncia del privato cittadino imposte dalle leggi penali.

Ciò posto, occorre prendere atto della pacificata dell'esercizio del diritto di recesso della Resistente, il 14 novembre 2024. Recesso, questo, effettuato in relazione a un rapporto a tempo indeterminato e quindi, in linea di principio, legittimo alla luce del principio di libera recedibilità dai rapporti contrattuali di durata indeterminata, salvo il diritto di preavviso della controparte (*inter alia*, cfr. Cass., nn. 14436/2000, 3296/2002, 16269/2004).

E, del resto, una tale facoltà è prevista dal c.c. in materia di rapporti bancari (artt. 1833, per vero in materia di conto corrente di diritto comune, artt. 1845 e 1855), nonché di contratto regolante i rapporti tra le Parti depositato in atti (che prevede un preavviso di almeno due mesi, rispettato nel caso di specie). È quindi stato esercitato un recesso *ad nutum*, che per condiviso orientamento dei Collegi di questo Arbitro è legittimo senz'altro e non deve essere necessariamente motivato: il recesso può legittimamente esercitarsi «*senza che vi sia necessità per l'intermediario di esplicitare le ragioni che lo hanno determinato, trattandosi di facoltà espressamente prevista dalla legge*» (Collegio di Palermo, decisione n. 7196/2025; Collegio di Torino, decisione n. 5612/2025; Collegio di Bologna, decisione n. 4466/2025; Collegio di Milano, decisione n. 2052/2025; Collegio di Roma, decisioni nn. 5248/2025 e 5984/2025).

Quantunque legittimo, il recesso non giustifica però il trattenimento di alcun saldo senza una adeguata base giuridica.

Orbene, in specie la richiesta della Resistente di vedersi fornito un IBAN per la destinazione del rimborso del fatto risulta dagli atti essere stata soddisfatta già il 25 giugno 2025, circa tre mesi prima della proposizione del ricorso, a seguito della quale è stata inviata la richiamata richiesta della Resistente medesima di informazioni con finalità antiriciclaggio.

Queste ultime troverebbero titolo nell'art. 17, co. 2, d.lgs. 231/2007 [in tema di adeguata verifica del cliente; cfr. in particolare le lett. c) e d)], nonché nel seguente art. 24 in relazione alle verifiche rafforzate nei casi di elevati rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Sul tema, i principali indici di rischio includono la destinazione dei fondi verso paesi terzi carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo conformemente alle raccomandazioni GAFI, o comunque caratterizzati da elevata corruzione o permeabilità al crimine, soggetti a embargo o direttamente finanziatori del terrorismo. Inoltre, è legittimo astenersi dal compimento delle operazioni, ex art. 42 del richiamato decreto, in caso di impossibilità oggettive di effettuare le richieste verifiche.

Nulla di tutto ciò risulta essere stato dedotto a giustificazione della condotta della Resistente, che pure avrebbe potuto essere più sollecita nella restituzione o quantomeno avrebbe dovuto fornire alla Ricorrente modalità alternative per mettere a disposizione della stessa le somme spettatili.

Il saldo attivo in discorso è dunque stato trattenuto illegittimamente dalla Resistente, che è tenuta a restituirlo alla Ricorrente con gli interessi legali, come da legittima richiesta della controparte (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 12223/2023).

Quanto alla domanda risarcitoria, essa deve essere rigettata.

Il risarcimento del danno richiede, oltre alla positiva verifica di una condotta illegittima - configurabile nell'eventuale inadempimento di una sua obbligazione da parte della banca - la dimostrazione del danno di cui si invoca il ristoro e del suo collegamento causale alla condotta censurata.

Secondo il consolidato orientamento dei Collegi territoriali, il danno non può mai considerarsi esistente in *re ipsa* e la sua sussistenza «*deve essere provata anche facendo ricorso a presunzioni semplici e a nozioni di comune esperienza*» (*ex plurimis* Collegio di Roma, decisioni nn. 16455/2021, 6982/2020, 8944/2020, 7267/2020, 6982/2020, 297/2020, 26719/2019, nonché Collegio di Coordinamento, decisione n. 1642/2019). *A fortiori*, non può di certo pretendersi un risarcimento *à forfait*, slegato da qualsiasi dato materiale.

Inoltre, il consolidato orientamento di questo Arbitro in materia ritiene che non siano di norma meritevoli di tutela risarcitoria i pregiudizi consistenti in meri disagi o fastidi.

Non rileva poi che vi sia stata l'indisponibilità per la Ricorrente delle somme dovutele, che ben legittima un risarcimento (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 2929/2025). Tuttavia, tale funzione è assolta dalla corresponsione degli interessi sul capitale dovuto, ai sensi dell'art. 1224 c.c.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta il diritto della parte ricorrente a ottenere il trasferimento del saldo sul conto indicato, con interessi legali dalla data della richiesta. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE